PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 329/10^

4^ COMM. CONSILIARE

2^ COMM. CONSILIARE

PROPOSTA DI LEGGE ..../10^

"Applicazione dell'art. 96, comma 1, lettera g, della LR 34/2002, sui canali navigabili"

D'iniziativa del Consigliere Regionale GIANLUCA GALLO

Presentata e depositata in data 11 Aprile 2018

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 17527 del 11.04.2018
Classificazione 02 05

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Consiglio regionale della Calabria, attraverso l'art. 45 co. 9 della LR 34/2010, è intervenuto per modificare l'art. 96 co. 1 LR 34/2002, per risolvere e regolamentare problemi di ordine giuridico, più che altro sotto il profilo interpretativo di norme già esistenti, in ordine ai canali di navigazione interna.

Le cennate modifiche, tuttavia, non sono valse del tutto, almeno sul versante prettamente attuativo della norma, a conseguire la necessaria chiarificazione, paralizzandone in sostanza l'applicazione.

La legge che si propone, in analoga versione proposta anche nel corso della precedente legislatura ed in quella sede approvata dalla Quarta Commissione ma non approdata in Aula per il prematuro scioglimento dell'Assemblea, si prefigge di ovviare a questi inconvenienti, stabilendo la navigabilità dei canali demaniali di collegamento tra il mare aperto e la portualità interna, demandando alle Province (in attuazione delle funzioni di cui all'art. 88, c. 1 lettera b ed all'art. 97, c.1 lettere b e c), in concertazione con il Comune (in attuazione delle funzioni di cui all'art. 89, c. 1 lettera c, e dell'art. 98, c. 1 lettere a e b, della L.R. 34/2002) gli interventi di manutenzione idraulica e di difesa dell'imboccatura sulla costa dei medesimi canali.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'attuazione del presente progetto di legge non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale o, comunque, non produce ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli già iscritti nel bilancio della Regione Calabria. Per come chiaramente risultante dalla analitica relazione illustrativa e dalla formulazione della norma, esso va semplicemente a specificare le modalità applicative di leggi previgenti, definendo ancor più nel dettaglio gli adempimenti amministrativo-burocratici indispensabili per una sua corretta attuazione, all'esclusivo fine di offrire uno strumento certo e indicazioni procedurali inequivocabili agli uffici regionali interessati a garantirne l'attuazione.

E' inoltre opportuno richiamare un dato: il dragaggio dei canali in oggetto è sempre avvenuto con fondi pubblici. Si pensi, a mò di esempio, al canale Stombi, che unisce al mare aperto le darsene del porto turistico dei Laghi di Sibari, in provincia di Cosenza: nel 2005 la Regione Calabria ha riconosciuto il predetto canale come infrastruttura di rilevante interesse pubblico, destinando annualmente alla Provincia di Cosenza, in qualità di soggetto attuatore, le somme necessarie ed occorrenti al dragaggio propedeutico alla navigabilità del braccio d'acqua, mediante l'impiego di risorse finanziarie concesse dal ministero delle infrastrutture.

È pertanto del tutto evidente come con l'intervento legislativo che si propone non si andrebbero ad istituire nuovi voci di spesa, bensì solo a disciplinare giuridicamente ed in maniera finalmente compiuta la materia.

Ad ogni modo, nella norma si fa espresso riferimento al fatto – a mò di clausola di salvaguardia - che gli interventi dalla stessa previsti saranno realizzati nei limiti delle risorse finanziarie già destinate allo scopo, con espressa esclusione di ulteriori somme.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Navigabilità canali interni	//	//	0,00 €
2	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione**: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica**: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa**: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione**: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. infatti, gli interventi di manutenzione idraulica e di difesa richiamati all'articolo 1 comma 1 della presente legge sono programmati e realizzati dalla Provincia di concerto con il Comune, nel limite delle risorse finanziarie previste nei rispettivi bilanci, esonerando pertanto la Regione Calabria dal sostenere nuovi o maggiori oneri finanziari.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:
- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Art. 1

(*Canali navigabili*)

1. In applicazione dell'art. 96, comma 1, lettera g, della LR 34/2002, così come modificato dall'art. 45 comma 9 della LR 34/2010, i canali appartenenti al demanio pubblico e di collegamento tra il mare e la portualità interna sono navigabili e può svolgersi in essi la navigazione promiscua di cui all'art. 4 comma 1 del Regolamento esecuzione Codice della Navigazione.

2. Gli interventi di manutenzione idraulica e di difesa dell'imboccatura sulla costa dei canali navigabili di cui al comma 1 sono programmati e realizzati dalla Provincia, in attuazione delle funzioni di cui all'art. 88, c. 1 lettera b ed all'art. 97, c.1 lettere b e c, in concertazione con il Comune, in attuazione delle funzioni di cui all'art. 89, c. 1 lettera c, e dell'art. 98, c. 1 lettere a e b, della L.R. 34/2002, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate allo scopo.

Art. 2

(*Entrata in vigore*)

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.